



6

Roma addì 23 Dicembre 1915

IL MINISTRO DEL TESORO



- I -

Ho l'onore di comunicare all'E.V. copia conforme del Decreto Reale, in data 22 corrente, col quale si autorizza l'emissione di un nuovo Prestito nazionale.

Con la massima considerazione

IL MINISTRO

Carcano

A Sua Eccellenza
Il PRESIDENTE del SENATO
del REGNO -

Articolo 3

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al governo del Re con la legge
22 maggio 1915 n. 671;

Visto il Nostro Decreto 15 giugno 1915 n. 859, col quale venne
autorizzata l'emissione di un secondo Prestito Nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del mi-
nistro del tesoro, di concerto col ministro delle finanze;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO

Articolo 1

E' data facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro del Tesoro di effettuare un'operazione di credito per rac-
cogliere i mezzi occorrenti a fronteggiare le spese di guerra, me-
diante la emissione di un Prestito Nazionale, alle condizioni indi-
cate negli articoli seguenti.

Articolo 2

L'emissione avrà luogo per pubblica sottoscrizione di obbliga-
zioni estinguibili entro il termine di venticinque anni a partire dal
1° gennaio 1916, e fruttanti, e decorrere dalla stessa data, l'inte-
resse, netto da ogni imposta e tassa presente e futura, di lire cin-
que per cento l'anno, pagabile nel Regno e nelle Colonie Italiane in
rate semestrali, al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno.

Il prezzo di emissione delle dette obbligazioni è fissato nella
ragione di 97.50 per cento.

Le obbligazioni medesime non saranno soggette nè a conversione,
nè a riscatto fino al 1° gennaio 1926.

Articolo 3

Al primo di gennaio 1941 dovranno essere estinte tutte le obbligazioni di questo Prestito, con la restituzione ai possessori delle obbligazioni stesse del relativo ammontare, al primo valore nominale.

Nei quindici anni fra il 1926 e il 1941, il Tesoro provvederà i fondi necessari alla estinzione delle dette obbligazioni, alla quale si procederà sia mediante acquisti di titoli sul mercato, sia mediante una Cassa speciale di ammortamento, che sarà gestita dalla Cassa depositi e prestiti.

Articolo 4

La sottoscrizione al Prestito sarà aperta, presso gli uffici che saranno indicati, dal giorno dieci di gennaio 1916 a tutto il dieci del successivo febbraio.

Le sottoscrizioni sono tutte irriducibili.

Articolo 5

Per le sottoscrizioni ricevute, con relativo versamento, entro il giorno 25 gennaio 1916, i sottoscrittori non hanno obbligo di aggiunte di interessi.

Per le sottoscrizioni posteriori, oltre l'importo capitale, dovranno essere corrisposti gli interessi, a partire dal 1° gennaio 1916, in ragione del 5 per cento del valore nominale dei titoli sottoscritti.

Articolo 6

I sottoscrittori al prestito per somme superiori a lire cento hanno facoltà di pagare la somma sottoscritta a rate, con versamenti:

del 25 % all'atto della sottoscrizione

" 25 % al 10 aprile 1916

" 30 % al 3 luglio 1916

" 17,50 % al 3 ottobre 1916.

Per le rate da pagarsi all'atto della sottoscrizione, si applica il disposto dell'articolo precedente. Per le rate di aprile, luglio e ottobre, all'importo capitale verranno aggiunti gli interessi, nella ragione annua del 5 per cento sul valore nominale dei titoli

sottoscritti, quando i sottoscrittori non preferiscano di liberarsi dal pagamento totale o parziale di interessi, anticipando in tutto o in parte e in qualunque momento i versamenti, purchè a rate complete.

Articolo 7

Per le sottoscrizioni a rate, in caso di ritardo nei versamenti relativi, oltre le prescritte scadenze, i sottoscrittori saranno soggetti all'interesse di mora nella ragione del sei per cento.

Quando i versamenti fossero ritardati oltre la scadenza della rata successiva o al di là di un mese dalla scadenza dell'ultima rata, i titoli saranno realizzati al meglio, a conto e rischio dei ritardatari.

Articolo 8

Le sottoscrizioni nelle Colonie Italiane saranno ricevute presso le filiali locali degli Istituti di emissione italiani e nella Somalia italiana presso la R. Tesoreria.

Articolo 9

Gli italiani residenti all'estero possono prendere parte alla sottoscrizione del prestito, presso i Regi Consolati rispettivi, alle condizioni indicate nel presente Decreto, esclusa la rateazione dei pagamenti.

Siffatte sottoscrizioni potranno essere ricevute sino a tutto il mese di marzo 1916, e i versamenti relativi comprenderanno, oltre l'importo capitale, gli interessi, alla ragione del 5 per cento, dal giorno 26 gennaio 1916 al giorno del pagamento.

Potranno essere aperte sottoscrizioni all'estero di questo Prestito anche presso le Agenzie e i corrispondenti del Banco di Napoli in America, e presso Istituti e Ditte bancarie dell'estero indicati dal Ministro del Tesoro.

Articolo 10

Le obbligazioni del Prestito sono rappresentate da titoli al portatore, distinti in titoli da lire 100, 500, 1000, 5000, 10000 e 20 mila.

Tali titoli sono tramutabili in certificati nominativi, e ri-

chiesta del possessore.

Le iscrizioni nominative possono essere di lire cento e di qualunque somma multiple di cento.

Per i tramutamenti, i trasferimenti, i vincoli, e in genere per ogni operazione relativa ai titoli del presente prestito, sono da applicarsi le norme recate dalle leggi e dai regolamenti per l'Amministrazione del Debito Pubblico.

Articolo 11

A coloro che nel Regno verseranno l'intero ammontare della somma sottoscritta saranno immediatamente consegnati i titoli definitivi al portatore.

Agli altri sottoscrittori saranno rilasciati certificati provvisori, da commutarsi nei titoli definitivi quando ne sarà saldato lo importo.

Articolo 12

In pagamento delle obbligazioni del Prestito sottoscritte, saranno accettati, fino a concorrenza del relativo importo, i Buoni del Tesoro ordinari all'intero valore nominale, salvo lo sconto degli interessi al 4 e mezzo per cento.

Articolo 13

Per i pagamenti eseguiti all'atto della sottoscrizione, saranno accettati, fino a concorrenza della metà della somma sottoscritta: i Buoni del Tesoro quinquennali, che scadono negli anni 1917 e 1918, al valore di lire 99 per cento per i primi e di lire 97,80 per i secondi, con l'aggiunta degli interessi già decorsi e non riscossi al giorno del versamento.

Articolo 14

I titoli del presente Prestito sono equiparati, a tutti gli effetti di legge, ai titoli del debito pubblico consolidato, e al pari di questi devono essere accettati quante volte, per disposizione di legge e di regolamento, siano richieste corrispondenti o prestazioni o rinvestimenti o depositi cauzionali provvisori e definitivi, o depositi a garanzia in titoli del debito pubblico dello Stato.

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio e il Ministro del Tesoro sono autorizzati a fare tutto quanto occorra per conseguire il migliore collocamento del Prestito; e così sono autorizzati a valersi della cooperazione di un Consorzio finanziario-bancario, al quale, oltre gli Istituti di emissione potranno partecipare le Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito ordinario, le Banche popolari e le Cooperative di credito di ogni specie, le Società e le Ditte bancarie italiane.

Il Consorzio, presieduto dal Direttore Generale della Banca d'Italia, potrà giovare dell'ausilio della Cassa depositi e prestiti, della Cassa Nazionale di Previdenza e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni con le Agenzie generali da esso dipendenti, e potrà servirsi anche dell'opera degli esattori delle imposte dirette e degli uffici postali, nei modi e nei limiti che saranno fissati di accordo col Ministro delle Finanze e col Ministro delle Poste e Telegrafi.

Articolo 16

Le disposizioni riguardanti le anticipazioni su titoli di Stato contenute nell'articolo 29 della legge (testo unico) sugli istituti di emissione, 28 aprile 1910 n. 204, si applicano alle anticipazioni sui titoli di questo Prestito nazionale col doppio beneficio, per i due anni 1916 e 1917, del saggio d'interesse di favore del cinque per cento, e della esenzione dalla tassa speciale su le anticipazioni, di che alla legge 31 dicembre 1907, n. 804, all'° C.

Durante l'anno 1916, le dette anticipazioni potranno essere fatte sino a concorrenza del 95 per cento del valore corrente dei titoli.

Articolo 17

E' prorogata sino al 30 giugno 1916 la autorizzazione data agli Istituti di emissione di fare anticipazioni sui titoli del Prestito emesso col R.Decreto 19 dicembre 1914 n. 1371, a saggio d'interesse ridotto.

Articolo 18

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti relativi alle sottoscrizioni del presente Prestito, come le ricevute dei versamenti, i certificati provvisori e i titoli definitivi, e le girate per cessioni.

Sono pure esenti dalle tasse di bollo e di registro gli atti e i documenti relativi al Conorzio di che all'articolo 15.

Articolo 19

In applicazione del disposto dall'art. 4 del R. Decreto 15 giugno 1915 n. 859 i possessori delle obbligazioni del prestito emesso col decreto stesso potranno ottenere la equiparazione delle dette obbligazioni a quelle del prestito nuovo versando lire 2.50 per ogni cento di capitale nominale.

Le relative modalità saranno stabilite con Decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro del Tesoro, da emanarsi entro il 10 gennaio 1916.

Articolo 20

Con Decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro del Tesoro, saranno approvate le forme, i modelli, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e al nome del presente Prestito.

Articolo 21

Con Decreto del Ministro del Tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro della somma occorrente per la fabbricazione, la emissione, il collocamento e accessori del titolo redimibile creato col presente Decreto.

Articolo 22

Il Ministro del Tesoro darà immediatamente comunicazione del presente Decreto al Parlamento, al quale farà, a suo tempo, una relazione sui risultati delle operazioni eseguite per effetto del Decreto stesso.

Articolo 23

Il presente Decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

ALL'ITALIA

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Visto il nostro decreto 15 giugno 1915 n. 869, col quale venne autorizzata l'emissione di un secondo Prestito Nazionale;

Dato dal Comando Supremo, addì 22 Dicembre 1915

Da proposte del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro delle finanze, di concerto col ministro delle finanze;

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Salandra

Controfirmati: Carcano

Daneo

Per copia conforme:

Roma, addì 23 Dicembre 1915



IL CAPO DI CABINETTO

Cipriani